

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

**Rimessa in vigore e modifica del 15 gennaio 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 17 dicembre 2009 e del 2 dicembre 2010<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile sono rimessi in vigore.

II

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 22 settembre 2008 e del 7 dicembre 2009, menzionati sotto la cifra I, sono stati modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

*Art. 2 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese.

<sup>3</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in **grassetto**, del CNM che figurano nell'allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale quando l'impresa o la parte d'impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:

- a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
- b. lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;

<sup>1</sup> FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723 7993, 2010 8021

- c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
- d. imprese attive nella costruzione e nell'isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- e. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- f. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
- g. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

<sup>4</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguono lavori ausiliari in un'impresa sottomessa al campo d'applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l'appendice 1 del CNM.

Sono eccettuati:

- a. i capomastri e capi fabbrica,
- b. personale con funzioni direttive;
- c. il personale tecnico e amministrativo,
- d. il personale addetto alle mense e alle pulizie.

### III

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

#### **Art. 19 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2 (Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)**

**1<sup>bis</sup> Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi.**

**<sup>2</sup> I termini di disdetta ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 e capoverso 1<sup>bis</sup> CNM non possono essere modificati (ridotti) a sfavore dei lavoratori.**

#### **Art. 21 cpv. 6 (Protezione contro la disdetta)**

**<sup>6</sup> Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336, 336a e 336b CO.**

**Art. 41 cpv. 2 (Salari base)**

**<sup>2</sup> Il salario base per ogni classe salariale ammonta in franchi al mese o franchi all'ora (assegnazione vedi appendice 9):**

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	6281/35.70	5583/31.70	5375/30.55	5066/28.80	4507/25.60
BLU	6026/34.25	5503/31.25	5300/30.10	4933/28.05	4437/25.20
VERDE	5770/32.80	5429/30.85	5226/29.70	4800/27.30	4373/24.85

**Art. 42 cpv. 1, lett. b, classe salariale A (Classe salariale)**

**<sup>1</sup> Per i salari base previsti dall'articolo 41 CNM valgono le seguenti classi salariali:**

**b) Lavoratori edili qualificati**

A	Lavoratori qualificati	Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP/costruttore stradale pratico CFP. Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure</li> <li>2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe A.</li> <li>3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l'assegnazione alla classe Q.</li> </ol>

**Art. 43 cpv. 2 e 3 (Assegnazione alle classi salariali)**

**<sup>2</sup> Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costruttori stradali (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l'apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15 %, nel secondo anno al massimo del 10 % e nel terzo anno al massimo del 5 %.**

**<sup>3</sup> Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l'apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15 %, nel terzo anno al massimo del 10 % e nel quarto anno al massimo del 5 %.**

**Art. 64 cpv. 1, 2 lett. b e 3 lett. b (Assicurazione indennità giornaliera di malattia)**

<sup>1</sup> ***Pagamento continuato del salario da parte dell'assicurazione collettiva:*** L'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che garantisca un'indennità giornaliera<sup>2</sup> del 90 % dell'ultimo salario versato secondo l'orario di lavoro contrattuale normale.

<sup>2</sup> ***Premi:***

(...)

- b. ***Pagamento differito delle indennità giornaliere:*** qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva per indennità giornaliere di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare il 90 % del salario perso durante il periodo di differimento.

<sup>3</sup> ***Condizioni minime di assicurazione:*** Le condizioni assicurative devono corrispondere alle seguenti norme:

(...)

- b. **il versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari al 90 % dopo al massimo un giorno di attesa, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno durante questo periodo viene corrisposta dal datore di lavoro. In questo caso le prestazioni possono essere ridotte se eccedono la perdita di guadagno (reddito netto) a seguito dell'evento assicurato.**

<sup>2</sup> Secondo le disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) o sul contratto d'assicurazione (LCA).

## Appendici al CNM

### *Appendice 2*

**Convenzione sull'adeguamenti salariali 2012<sup>3</sup>**  
del 28 marzo 2012

**Art. 1 e 2**      *Abrogati*

**Art. 4**            **Condizioni generali**

Si applicano le seguenti condizioni generali:

**4.1** In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale 2012 secondo l'art. 5 della presente convenzione tutti i lavoratori sottoposti al CNM il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2011 in un'impresa sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali sono concordati individualmente tra impresa e lavoratore.

**4.2** Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 5 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto al n. 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. n. 4.3 del presente articolo).

**4.3** Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze si applica l'articolo 45 capoverso 2 CNM.

**Art. 5**            **Adeguamento salariale 2012**

**5.1**            *In generale: Ocorre tenere conto di quanto segue:*

- a. In linea di principio tutti i lavoratori sottoposti al CNM hanno diritto, all'entrata in vigore di questo decreto del Consiglio federale, a un adeguamento del salario individuale (effettivo) 2011.
- b. Gli adeguamenti dei salari individuali (effettivi) devono essere comunicati per iscritto ai lavoratori e si compongono:
  1. di un aumento generale (aumento base, art. 5.2 lett. a) e
  2. di un eventuale aumento individuale (aumento commisurato alle prestazioni, art. 5.2 lett. b).
- c. Gli aumenti salariali già concessi nel 2012 possono essere computati per l'adeguamento salariale di cui al presente articolo.

<sup>3</sup> Questa convenzione sostituisce la convenzione del 14 aprile 2008 (v. decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2008).

**5.2 Calcolo:** Le modalità degli adeguamenti salariali di cui all'articolo 5.1 sono le seguenti:

a. *Aumento base*

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale (aumento base) dello 0,5 per cento a ogni lavoratore sottoposto al CNM sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2011.

b. *Aumento commisurato alle prestazioni*

1. Per la parte commisurata alle prestazioni, l'impresa deve aumentare complessivamente dello 0,5 per cento la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM.

2. Modalità per il calcolo dell'aumento della massa salariale

2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2011.

2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CNM (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in conformità all'articolo 41 capoverso 3 CNM.

2.3 Il totale dei salari orari secondo il n. 2.2 viene aumentato dello 0,5 per cento e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b n. 2 del presente capoverso.

**Salari base**

**In applicazione dell'articolo 41 CNM le parti stabiliscono qui di seguito la ripartizione geografica dei salari base.**

**Si applicano i seguenti salari base in franchi svizzeri:**

Salario orario	Classe salariale
	<b>V (capi)</b>
<b>ROSSA</b> 35.70	<b>Regione di Basilea<sup>4</sup></b>
<b>BLU</b> 34.25	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto <sup>5</sup> , Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo <sup>6</sup> , Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
<b>VERDE</b> 32.80	Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Ticino.
	<b>Q (lavoratori diplomati)</b>
<b>ROSSA</b> 31.70	Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Zurigo.
<b>BLU</b> 31.25	Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
<b>VERDE</b> 30.85	Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
	<b>A (lavoratori qualificati)</b>
<b>ROSSA</b> 30.55	Ginevra, Argovia, Regione di Basilea, Vaud, Zurigo.
<b>BLU</b> 30.10	Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
<b>VERDE</b> 29.70	Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
	<b>B (lavoratori edili con conoscenze professionali)</b>
<b>ROSSA</b> 28.80	Regione di Basilea, Ginevra, Vaud, Zurigo.

<sup>4</sup> Regione di Basilea = Basilea-Campagna, Basilea-Città, Soletta (distretti Dorneck e Thierstein)

<sup>5</sup> Svitto (esclusi i distretti March e Höfe)

<sup>6</sup> San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe)

Salario orario	Classe salariale
<b>BLU</b> <b>28.05</b>	<b>Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.</b>
<b>VERDE</b> <b>27.30</b>	<b>C (lavoratori edili)</b>
<b>ROSSA</b> <b>25.60</b>	<b>Regione di Basilea, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Vallese, Zurigo.</b>
<b>BLU</b> <b>25.20</b>	<b>Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Uri, Zugo.</b>
<b>VERDE</b> <b>24.85</b>	<b>Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja).</b>

Salario mensile	Classe salariale
	<b>V (capi)</b>
<b>ROSSA</b> <b>6281</b>	<b>Regione di Basilea.</b>
<b>BLU</b> <b>6026</b>	<b>Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Ginevra, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.</b>
<b>VERDE</b> <b>5770</b>	<b>Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.</b>
	<b>Q (lavoratori diplomati)</b>
<b>ROSSA</b> <b>5583</b>	<b>Argovia, Berna (distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier), Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.</b>
<b>BLU</b> <b>5503</b>	<b>Berna – esclusi i distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier, Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.</b>



Salario mensile	Classe salariale
<b>VERDE 5429</b>	<b>Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.</b>
	<b>A (lavoratori qualificati)</b>
<b>ROSSA 5375</b>	<b>Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.</b>
<b>BLU 5300</b>	<b>Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.</b>
<b>VERDE 5226</b>	<b>Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.</b>
	<b>B (lavoratori edili con conoscenze professionali)</b>
<b>ROSSA 5066</b>	<b>Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.</b>
<b>BLU 4933</b>	<b>Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.</b>
<b>VERDE 4800</b>	<b>Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.</b>
	<b>C (lavoratori edili)</b>
<b>ROSSA 4507</b>	<b>Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.</b>
<b>BLU 4437</b>	<b>Argovia, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto (esclusi i distretti March e Höfe), Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.</b>

Salario mensile	Classe salariale
<b>VERDE 4373</b>	<b>Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Sciaffusa, Svitto (distretti March e Höfe), San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, esclusi la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino.</b>

*Appendice 10*

Linee direttive concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera di malattia per il settore dell'edilizia principale

**Art. 2 cpv. 1 (Entità dell'indennità giornaliera)**

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera è pari al 90 % del salario a partire dal secondo giorno di inabilità al lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di assumersi il rischio per i primi 30 giorni, rispettivamente di assicurare l'indennità giornaliera entro il termine massimo di 30 giorni (per quanto attiene al passaggio all'assicurazione individuale, si rinvia all'art. 9 di queste linee direttive).

*Appendice 13*

**Convenzione addizionale «Genio civile speciale»**

**Art. 6 cpv. 2 (Classi salariali e zone)**

<sup>2</sup> In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale si applicano come minimo i salari base (mensili e orari) corrispondenti al salario base della zona blu secondo l'articolo 41 CNM:

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
<b>BLU</b>	<b>6026/34.25</b>	<b>5503/31.25</b>	<b>5300/30.10</b>	<b>4933/28.05</b>	<b>4437/25.20</b>

*Appendice 17*

**Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo**

**Art. 5 cpv. 2 (Classi salariali e zone salariali)**

<sup>2</sup> **Salario base:** per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presente convenzione addizionale valgono, in deroga all'articolo 41 CNM, al minimo i seguenti salari base:

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
<b>ROSSA</b>	<b>6281/37.15</b>	<b>5583/33.-</b>	<b>5375/31.80</b>	<b>5066/29.95</b>	<b>4507/26.65</b>
<b>BLU</b>	<b>6026/35.60</b>	<b>5503/32.55</b>	<b>5300/31.35</b>	<b>4933/29.15</b>	<b>4437/26.25</b>

IV

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 4 e 5 dell'appendice 2 del CNM.

V

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

15 gennaio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova